

RO N. 9874/2020
24/60/2021
C.C. 1/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della Seconda Sezione Civile di Palermo, dott.ssa Daniela Liggio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n°9874/20 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi promossa

DA

[REDACTED], nato a [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED])
[REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Fiumicino (RM), via Alberto Nasseti snc, in persona dell'[REDACTED] n.q. di "General Counsel", della predetta società in Amministrazione Straordinaria, con poteri idonei al rilascio della procura in calce alla comparsa di risposta, giusta procura speciale rilasciata dai Membri del collegio commissariale e legali rappresentanti della società, con atto dell'8.09.2017, autenticato nella sottoscrizione dal Notaio Nicola Atlante con studio in Roma, rep. 55061 e rep. N°55065, Racc. n°27664, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Ferrara del Foro di Salerno (C.F. FRR SMN 83C24 H703A) ed

elettivamente domiciliato in Salerno, Piazzetta Gennaro De Crescenzo
n°2

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni per ritardo aereo

Conclusione per l'attore: *"Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;*

Ritenere e dichiarare per i motivi esposti in fatto ed in diritto, la risoluzione del contratto per impossibilità totale della prestazione contrattuale.

Consequentemente condannare la soc. Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 2.883,96, oltre interessi legali dal 10.06.2020;

Con vittoria di spese e compensi del giudizio."

Conclusioni per la società convenuta: *"Voglia l'ill.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis,*

-in via preliminare/pregiudiziale, accertare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda proposta da parte attrice per i motivi dedotti in narrativa;

-in via subordinata all'eccezione di improcedibilità/improponibilità, rigettare le avverse pretese perché non provate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., come modificati dalla legge n°69/09, e pertanto è omesso lo svolgimento del processo, e la motivazione viene espressa in modo conciso.

Va, brevemente, premesso che, con atto di citazione notificato in data 29.07.2020, l'attore conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, la

compagnia aerea Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. S.A., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 2.883,96 quale spesa sostenuta, a mezzo di carta di credito, per l'acquisto, in data 19.01.2020, dei biglietti aerei elettronici per sé e per i propri familiari (la moglie **[REDACTED]** e i due figli **[REDACTED]** **[REDACTED]** per la tratta aerea Palermo-Roma, Roma-Boston e Boston New York A/R con partenza prevista dall'aeroporto di Palermo alle ore 12:00 del 10.07.2020 ed arrivo a destinazione alle ore 21:35 e per il successivo volo di ritorno del 20.07.2020, da New York a Palermo, con partenza alle ore 19:58 ed arrivo il giorno successivo alle ore 13:10, rappresentando che la società convenuta comunicava, con mail del 23.05.2020, l'avvenuta cancellazione del volo AZ 07615 del 20.07.2020 da New York a Roma ed in data 17.06.2020, la cancellazione del volo AZ0614 del 10.07.2020 da Roma a Boston, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

-Che già in data 2.06.2020, **[REDACTED]** chiedeva, inutilmente, al servizio clienti di Alitalia S.p.A., il rimborso del costo dei biglietti;

-Che dichiarata la contumacia della compagnia convenuta all'udienza di comparizione delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 3.02.2021;

-Che, nelle more, in data 26.01.2021, si costituiva l'Alitalia S.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria che eccepiva, in via preliminare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea nelle forme ordinarie e chiedeva, in via subordinata, il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto;

-Che all'udienza del 3.02.2021, in presenza delle parti che si riportavano ai rispettivi atti difensivi, la causa veniva posta in decisione.

Tanto premesso, va ricordato che l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria con D.M. 2 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Detta procedura, introdotta accanto a quelle tradizionali concorsuali, con D.L. n°26 del 1979, convertito in L. N°95 del 1979, per evitare il fallimento delle grandi imprese di rilevante interesse pubblico, successivamente innovata con il D.lgs. n°270 del 1999 - Nuova disciplina dell'Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ex art. 1 della L. N°274/98-, è diretta alla conservazione del patrimonio produttivo della impresa, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale.

La predetta finalità non può, comunque, essere pregiudizievole del diritto dei creditori che hanno intrattenuto rapporti commerciali con l'impresa successivamente all'ammissione all'amministrazione straordinaria, altrimenti, si vanificherebbe l'obiettivo di risanamento e di riconversione dell'attività imprenditoriale.

Ed infatti, non appare ragionevole ritenere che il credito risarcitorio sorto in base ad un rapporto contrattuale successivo alla dichiarazione di insolvenza, possa trovare tutela solamente con le forme dell'insinuazione al passivo della impresa.

Una tale interpretazione svuoterebbe di significato la ratio sottesa alla procedura di amministrazione straordinaria che ha il principale scopo di ridare slancio all'impresa in crisi.

Tale procedura, tuttavia, non può avere come conseguenza, di rendere gravoso l'accesso alla giustizia di tutti coloro che intendono intrattenere rapporti commerciali con la predetta società che, per il timore di vedere pregiudicati i propri diritti, nel caso di inadempimento della controparte, sarebbero scoraggiati dall'assumere vincoli giuridici con essa.

2

Va, poi, osservato che, a ben vedere, l'art. 18 D.lgs. n°270 del 1999 che richiama, tra le altre norme, anche l'art. 52 della legge fallimentare, stabilisce che solamente i crediti maturati in epoca antecedente la dichiarazione di insolvenza, devono essere accertati nelle forme stabilite dal capo V della Legge Fallimentare.

Ne deriva che, quindi, solo i creditori anteriori possono far valere il diritto vantato con l'insinuazione al passivo del fallimento, atteso che il credito sorto successivamente alla dichiarazione di insolvenza, non è destinato ad incidere sulla situazione passiva della compagnia convenuta.

Tanto più, nel caso di specie, in cui il diritto vantato fa capo al consumatore, fruitore del servizio di trasporto, che ha agito in giudizio per ottenere il rimborso del costo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati a causa della situazione pandemica da Covid 19.

E d'altra parte, consultando il sito ufficiale di Alitalia, appaiono indicate le modalità per ottenere il rimborso del costo dei biglietti per i voli cancellati, informativa che avalla detta tesi interpretativa.

Per le predette ragioni, quindi, questo giudice, rivedendo il proprio precedente convincimento, dichiara ammissibile la domanda.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta provato quanto affermato dall'attore e segnatamente che in data 19.01.2020, provvedeva all'acquisto dei biglietti aerei per sé e per i propri familiari ([REDACTED]) giusta codice di prenotazione LLXXVM, per i voli di andata AZ1784, per la tratta aerea Palermo-Roma con partenza prevista in data 10.07.2020, alle ore 12:00 ed arrivo alle ore 13:10, AZ0614, per la tratta Roma-Boston con partenza alle ore 15:05 ed arrivo alle ore 18:25, AZ4282 per la tratta Boston - New York, con partenza prevista alle ore 20:00 ed arrivo alle ore 21:35; e poi per i voli di ritorno del 20.07.2020, AZ7615 per la tratta New York-Roma,

con partenza alle ore 19:58 ed arrivo alle ore 10:50 e del 21.07.2020, volo AZ 1779 per la tratta Roma-Palermo, con partenza alle ore 12:00 ed arrivo alle ore 13:10, per il complessivo importo di euro 2.883,96, come si evince dal documento denominato "Riepilogo della tua prenotazione" (doc. n°1) e non contestato dalla compagnia convenuta.

Parte attrice ha, altresì, dimostrato l'avvenuta cancellazione dapprima del volo AZ 07615 del 20.07.2020, per la tratta New York-Roma, come comunicato giusta e-mail del 23.05.2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (doc. N°3) e successivamente, del volo AZ0614 del 10.07.2020, per la tratta Roma-Boston, come comunicato con e-mail del 17.06.2020 (doc. N°2) e di avere richiesto il rimborso, come suggerito nella nota informativa dell'Alitalia, rimasto senza riscontro nonostante le richieste di cui alla e-mail del 2.06.2020 e alla raccomandata a.r., ricevuta dalla compagnia convenuta in data 18.06.2020.

E' indubbio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. secondo cui *"Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito"*.

Il contratto di trasporto è un contratto a prestazioni corrispettive in cui a fronte del servizio di trasporto reso dal vettore, l'utente si impegna al pagamento del costo del viaggio.

Il venir meno del servizio, oggetto del contratto, a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19 che ha indotto la compagnia aerea alla cancellazione di due dei voli acquistati, ha reso impossibile l'esecuzione dell'intera prestazione e giustifica la richiesta di

1.

risoluzione del contratto con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione del corrispettivo versato al vettore.

L'art. 28 del D.L. n°9 del 2 Marzo 2020 relativo a Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosce, infatti, espressamente l'applicazione dell'art. 1463 c.c. al rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, prevedendo al comma 3, la restituzione del corrispettivo pagato o l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Considerato che, nel caso de quo, l'attore ha richiesto la restituzione della somma versata per l'acquisto dei biglietti, già formulata in fase stragiudiziale e disattesa come da documentazione sopra esaminata e la compagnia aerea, costituendosi in giudizio, ha sollevato l'eccezione di improponibilità, limitandosi, nel merito, a chiedere genericamente il rigetto della domanda, senza nulla specificare sul punto, deve essere riconosciuto il diritto alla restituzione della somma versata per l'acquisto dei biglietti aerei.

Per le ragioni sopra esposte, dunque, in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di trasporto stipulato da [REDACTED] in data 19.01.2020 con Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., in Amministrazione Straordinaria per impossibilità sopravvenuta e condanna la società convenuta alla restituzione della somma di euro **2.883.96**.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e, visto il D.M. n°55/14, considerata l'attività giudiziaria svolta, avuto riguardo al valore della causa (Euro 2.883,96), visto lo scaglione che va da "euro 1.100,01 ad euro 5.200,00" (euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 335,00 per la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisoria), tenuto conto dell'attività giudiziaria in concreto svolta e che nulla va liquidato per la voce relativa

alla fase istruttoria, considerata la particolarità della questione trattata e la insussistenza di un orientamento uniforme della giurisprudenza sulla materia oggetto di causa, determinate le spese in complessivi euro 995,00 di cui euro 125,00 per anticipazioni ed euro 870,00 per compenso professionale, visto l'art. 92 comma 2 c.p.c., le dichiara compensate nella misura del 50% e condanna la compagnia aerea convenuta al pagamento in favore dell'attore di euro 497,5, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.


P.Q.M.

Il Giudice, sulla domanda promossa da [REDACTED] nei confronti di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- Rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda promossa per le ragioni esposte in motivazione;
- Nel merito, accoglie la domanda e condanna Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della somma versata per l'acquisto dei voli pari ad euro 2.883.96.
- Condanna la compagnia aerea convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, già compensate nella misura del 50%, pari ad euro 497,5, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo 18.02.2021

**Il Giudice di Pace
dott.ssa Daniela Liggio**



Ufficio del Giudice di Pace di Palermo

Deposito in Tribunale
22 FEB. 2021

Il Cancelliere

L'Assistente Giudiziario

Giuseppa Renda

